

segreteriaordineavvocatinapolinord@legalmail.it

Da: procuratore.procura.napolinord@giustiziacert.it
Inviato: venerdì 4 novembre 2022 13:51
A: segreteriaordineavvocatinapolinord@legalmail.it;
segreteria@camerapenaledinapolinord.it; fabio.benigni@avvocatiavellinopec.it;
presidente.tribunale.napolinord@giustiziacert.it
Oggetto: Nota n. 897-2022 Portale Deposito atti Penali (PDP) - Aggiornamento del SICP per il deposito dell'atto di nomina del difensore per i procedimenti in fase di indagini preliminari.
Allegati: n. 897-2022 Portale Deposito atti Penali (PDP) - Aggiornamento del SICP per il deposito dell'atto di nomina del difensore per i procedimenti in fase di indagini preliminari.pdf

C.O.A. NAPOLI NORD
Anno/N. Prot. : 2022 / 003614
Data prot. : 07/11/2022
DOCUMENTO IN ENTRATA
Cod. classif. : 04



C.O.A. NAPOLI NORD
Anno/N. Prot. : 2022 / 003614
Data prot. : 07/11/2022
DOCUMENTO IN ENTRATA
Cod. classif. : 04

PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Napoli Nord

Prot.n. 897 /2022

Aversa, 4 novembre 2022

Ai Procuratori Aggiunti - sede

Ai Sostituti Procuratori - sede

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli Nord

Al Presidente della Camera Penale di Napoli Nord

Ai Vice Procuratori Onorari - sede

Alla Segreteria del Dirigente Amministrativo - sede
(per la diramazione a tutto il personale)

Ai Responsabili delle Aliquote di Polizia Giudiziaria - sede

Al Responsabile dell'Ufficio Informatica, Statistica e Innovazione - sede

e, per conoscenza:

Al Presidente del Tribunale - sede

Oggetto:- Portale Deposito atti Penali (PDP) – Aggiornamento del SICP per il deposito dell'atto di nomina del difensore per i procedimenti in fase di indagini preliminari.

La presente nota ha ad oggetto alcune indicazioni operative afferenti l'utilizzo del Portale Depositi atti Penali, per il deposito di atti di nomina e di revoca dei difensori, nonché degli altri atti previsti.

Si rappresenta la necessità che venga seguita la procedura di seguito indicata per le nomine difensive e le loro revoche, presentate per i procedimenti penali in fase di indagini, nonché con riferimento a quelle successive alla formulazione dell'avviso *ex art. 415-bis c.p.p.* e a quelle formulate in occasione delle richieste di archiviazioni con avviso *408 c.p.p.*

Si rappresenta che l'acquisizione dell'atto di nomina viene concepita come momento pregiudiziale per il compimento dei successivi atti difensivi.

Pertanto, il sistema richiede che tale atto trovi anzitutto la propria giustificazione sulla esplicitazione della fonte, grazie alla quale l'interessato (e successivamente il difensore da lui nominato) è venuto a conoscenza della sussistenza di un procedimento penale.

Il sistema richiede, altresì, che si proceda all'acquisizione dell'atto di nomina, che va inviato (e accettato), in quanto solo dopo l'accettazione dell'atto abilitante può avvenire la trasmissione degli atti difensivi ritenuti necessari.

Occorre, pertanto, seguire la seguente procedura:

- l'avvocato, prima dell'avviso 408 c.p.p. o 415 bis c.p.p., deve allegare all'atto di nomina un documento definito "atto abilitante", cui non è necessario apporre la firma digitale, da cui risulti la conoscenza dell'esistenza di un procedimento a carico del proprio assistito o nel quale il soggetto difeso sia parte offesa. Nel campo "oggetto" il medesimo difensore descriverà la tipologia dell'atto abilitante (ad esempio certificato ex art. 335 c.p.p., verbale di perquisizione o sequestro, etc.);
- prima dell'avviso 415 bis c.p.p. potrà essere deposita la sola nomina, o eventualmente la revoca o la rinuncia, ma non anche (contestualmente o meno) altri atti difensivi.

Le segreterie dei Pubblici Ministeri potranno accettare gli atti trasmessi solo dopo aver verificato che l'atto di nomina abilitante prodotto dall'avvocato sia presente ed idoneo.

Appare necessario che l'eventuale rifiuto dell'atto, per qualsiasi difetto, sia documentato nel fascicolo processuale mediante la stampa della schermata SICP, da cui risulta il rifiuto, con allegata la nomina difensiva oggetto del rifiuto medesimo.

Tali atti andranno acclusi al fascicolo del Pubblico Ministero e potranno costituire prova del loro invalido deposito, anche nelle fasi successive alle indagini preliminari.

Parimenti, in ogni caso in cui qualsivoglia atto difensivo trasmesso non venga accettato dal sistema, per qualsiasi difetto formale, occorre che di ciò resti traccia nel fascicolo, ragione per la quale verrà sempre effettuata la stampa dell'atto oggetto del rifiuto, con acclusa la schermata del SICP da cui risulta il rifiuto medesimo.

I Magistrati potranno avvalersi di tali atti, nelle fasi successive alle indagini, ove mai venga eccepita nel corso del giudizio la valida presentazione dei suddetti atti e la mancata considerazione di quanto in essi addotto.

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito *web* di questa Procura della Repubblica per la massima diffusione.

Nell'occasione, si porgono cordiali saluti.

Quanto all'Archivio Generale degli atti dell'Ufficio, visto il proprio decreto n. 1/2021, si dispone che, alla lettera "P" "Portale Informatico - NDR e SICP" il presente provvedimento sia inserito, integrando l'indice con indicazione del numero ed oggetto.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Dott.ssa Maria Antonietta Troncone

M. A. Troncone